



Prot. n. 1881/1.2.9.

Udine, 31 gennaio 2006.

oggetto → Legge regionale 9 gennaio 2006, n. 1, “Principi e norme fondamentali del sistema Regione – autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia”. Istituzione e competenze del Consiglio delle autonomie locali

Al Signor Direttore generale

Ai Signori Direttori Centrali

Ai Signori Vicedirettori centrali

LORO SEDI

La legge regionale 1/2006 in oggetto prevede, al Capo I del Titolo III, l’istituzione del Consiglio delle autonomie locali, “organo di consultazione e di raccordo fra la Regione e gli enti locali”.

Il Consiglio delle autonomie locali è definito “organo di consultazione fra la Regione e gli enti locali” dal nuovo articolo 123, ultimo comma, della Costituzione, come aggiunto dall’articolo 7 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, il quale ne ha previsto l’istituzione in ogni Regione ordinaria, demandandone la disciplina agli statuti regionali.

Anche il progetto di nuovo Statuto della nostra Regione contempla tale organo (agli articoli 26 e 27) e, pur prevedendo che sia la legislazione regionale, statutaria o ordinaria, a determinare funzioni e composizione, gli attribuisce già ampi e significativi poteri, che vanno ben oltre la funzione consultiva o di mera rappresentanza degli enti locali. La presente legge regionale intende, in questo modo, anticipare l’entrata in vigore delle relative norme statutarie.

Il Consiglio delle autonomie locali è destinato a subentrare all’attuale Assemblea delle autonomie locali, istituita con l’articolo 9 dell’abrogata legge regionale 15 maggio 2001, n. 15.

Le novità più significative sono rappresentate dalla mutata composizione, con una netta diminuzione dei componenti (si passa da 34 a 23 membri, dei quali 8 sono membri di diritto e 15 elettivi), dalle maggiori competenze, dalle regole procedurali e di funzionamento meglio definite.

Le disposizioni relative alla composizione ed alla prima costituzione del Consiglio delle autonomie locali sono contenute negli articoli 31 e 46, commi da 1 a 3. In particolare, la norma transitoria da ultimo citata prevede che le riunioni delle conferenze dei sindaci per la designazione dei componenti non di diritto debbano tenersi entro quaranta giorni dall’entrata in vigore della legge (e, pertanto, entro il 7 marzo 2006) e che, **fino alla prima riunione del neocostituito Consiglio delle autonomie locali**, continui ad esercitare le sue funzioni l’Assemblea delle Autonomie locali.

Pertanto, fino a tale data, continuerà a trovare applicazione l’articolo 9 della succitata legge regionale 15/2001, che disciplinava composizione e funzioni dell’Assemblea delle Autonomie locali e non quelle della legge regionale 1/2006 in oggetto.

Le competenze del Consiglio delle autonomie locali sono elencate principalmente nell'articolo 34, che tiene conto delle previsioni contenute nel progetto di nuovo Statuto regionale.

L'articolo disciplina espressamente i casi in cui il Consiglio delle autonomie locali è chiamato ad esprimere intese con la Regione e le ipotesi in cui l'organo deve esprimere un mero parere.

Nel primo caso (intese) sono contemplati gli schemi di disegni di legge regionali riguardanti:

- l'ordinamento delle autonomie locali,
- le elezioni degli enti locali,
- le forme di partecipazione alla vita degli enti locali,
- il conferimento di funzioni agli enti locali,
- i criteri e le modalità dei trasferimenti finanziari agli enti locali (oltre agli schemi di disegni di legge, l'intesa è prevista anche con riferimento agli schemi di regolamento),
- la disciplina in via sussidiaria del potere sostitutivo da parte della Regione nei confronti degli enti locali
- la proposta del Piano di valorizzazione territoriale.

Nel secondo caso (pareri), si prevedono:

- gli schemi di disegni di legge finanziaria, di approvazione e di assestamento del bilancio regionale,
- le proposte di provvedimenti della Giunta regionale riguardanti competenze, trasferimenti finanziari, assetti ordinamentali e funzionali degli enti locali, provvedimenti attuativi dei programmi e iniziative comunitarie e atti generali di programmazione regionale,
- proposte di legge d'iniziativa dei consiglieri regionali riguardanti le materie di cui allo stesso articolo 34, comma 1, lettere da a) ad f), secondo le modalità previste dal regolamento del Consiglio regionale.

Per effetto di tale norma, le funzioni del Consiglio delle autonomie locali risultano notevolmente aumentate, venendosi a realizzare un effettivo coinvolgimento del sistema delle autonomie locali nei processi decisionali della Regione, dando ampio spazio ai casi in cui è richiesta l'intesa tra la Regione ed il Consiglio delle autonomie locali, in luogo del semplice parere, quando sono in gioco aspetti essenziali dell'ordinamento delle autonomie locali ed attribuendogli espressamente nuove competenze.

Il Consiglio delle Autonomie locali può infatti proporre alla Regione di ricorrere, in taluni casi, alla Corte costituzionale, farsi promotore di qualsiasi iniziativa d'interesse generale per gli enti locali, nonché provvedere alle nomine ed alle designazioni dei rappresentanti degli enti locali nei casi previsti dalla legge.

L'articolo 34 in questione non è peraltro esaustivo delle varie competenze attribuite al Consiglio delle autonomie locali: sotto questo profilo appare particolarmente significativa la disposizione contenuta nell'articolo 42, comma 1, secondo il quale "le linee di indirizzo della compartecipazione delle autonomie locali alle entrate regionali sono stabilite d'intesa" tra la Giunta regionale ed il Consiglio delle autonomie locali medesimo.

L'art. 35, comma 2, prevede, per gli atti di iniziativa giuntale, la diretta trasmissione a cura dell'Assessore regionale per le autonomie locali. **E' a quest'ultimo, quindi, che dovranno**

essere indirizzati gli atti sui quali il Consiglio delle autonomie locali è chiamato a esercitare le sue competenze. Tale disposizione merita di essere segnalata, in quanto consente di superare alcune difficoltà di carattere operativo che si erano manifestate nell'esperienza concreta dell'Assemblea delle autonomie locali, dovute alla mancanza di indicazioni nella legge.

Un'altra disposizione di fondamentale importanza è contemplata dall'art. 36, che prende in esame le procedure per l'espressione delle intese e dei pareri da parte del Consiglio delle autonomie locali, **dando certezza in ordine ai termini entro i quali le intese devono essere raggiunte o il parere espresso.**

Il termine ordinario è fissato, per il raggiungimento delle intese **in trenta giorni** e per l'espressione dei pareri, **in quindici giorni** dal ricevimento della richiesta.

Nelle fattispecie in cui è richiesta l'intesa, il Consiglio delle autonomie locali può avanzare proposte di modifica o di integrazione; se l'intesa non è raggiunta, la Giunta regionale, a maggioranza assoluta dei componenti, può prescindere motivatamente (c.d. intesa "debole").

In caso di mancata espressione del parere da parte del Consiglio delle autonomie locali nei termini previsti, la Giunta regionale può prescindere. Si prevede poi un termine ridotto (dieci giorni) per l'espressione del parere, in caso di urgenza, su richiesta motivata della Giunta regionale. In tal caso, il parere può essere espresso anche dall'Ufficio di presidenza del Consiglio delle autonomie locali.

Le intese ed i pareri devono essere espressi a maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio delle autonomie locali o dell'Ufficio di Presidenza, a maggiore garanzia dell'autorevolezza degli atti formulati.

Per quanto attiene ai rapporti con il Consiglio regionale, la legge contiene ripetuti richiami al regolamento di questo organo per la disciplina delle modalità di trasmissione delle proposte di legge in relazione ai quali il Consiglio delle autonomie locali è chiamato ad esprimere il parere, per i termini e le modalità di esame dei pareri ricevuti.

La scrivente Direzione centrale relazioni internazionali, comunitarie ed autonomie locali è a disposizione per ogni eventuale richiesta di chiarimento e collaborazione.

Distinti saluti.

Il Vicedirettore centrale

Dott.ssa Gabriella Di Blas

